STUDIO CONSULENTI
AZIENDALI ASSOCIATI SRL
*Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini*
*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

Circolare Informativa del 21/01/2019

## SPECIALE Legge di Bilancio

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 supplemento ordinario n. 62, la L. 145/2018. Mettiamo in evidenza alcune nuove norme che potrebbero interessare la Vs azienda:

| Articolo 1 | Contenuto |
|---|---|
| Commi 9-11 | **Nuovi forfettari entro i 65.000**<br>Viene modificato il regime dei forfetari prevedendo che il regime agevolato si applica ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.<br>Sono state riformulate le cause di esclusione dal regime che riguardano i soggetti:<br>- esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5, Tuir ovvero che controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;<br>- persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. |
| Comma 12 | **Innalzamento percentuale deducibilità Imu**<br>Per effetto di una modifica apportata all'articolo 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011, la percentuale di deducibilità dell'Imu versata sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e da quello derivante dall'esercizio di arti e professioni viene incrementata al 40%. |
| Commi 23-26 | **Modifica riporto delle perdite fiscali Irpef**<br>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 8, Tuir, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in Snc e Sas sono computate in diminuzione dei relativi redditi (cioè redditi di impresa) conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi. |

| | |
|---|---|
| | Tale nuovo regime si rende applicabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. |
| Commi 28–34 | **Detassazione utili reinvestiti**<br>A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto ai fini Ires, può essere assoggettato a un'aliquota ridotta del 9% (quindi al 15%), per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:<br>a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 102, Tuir;<br>b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.<br>Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-*bis*), Tuir.<br>L'agevolazione rileva anche ai fini Irpef per il reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle Snc e Sas in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili previste dall'articolo 2217, comma 2, cod. civ. siano integrate con un prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le vicende della riserva. L'Irpef è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote di cui all'articolo 11, Tuir ridotte del 9% a partire da quella più elevata.<br>L'agevolazione è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, a eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito. |
| Comma 59 | **Cedolare secca su immobili commerciali**<br>Viene esteso il regime opzionale della c.d. cedolare secca, con aliquota sostitutiva Irpef pari la 21%, per i canoni di locazione relativi a contratti stipulati nel 2019, aventi a oggetto immobili accatastati in C/1 di massimo 600 mq, escluse le pertinenze e le relative pertinenze locate congiuntamente.<br>Il regime non si rende applicabile per i contratti che sebbene siano stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contrato non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. |
| Commi 60–65 e 229 | **Proroga *iper* ammortamento**<br>Viene prevista la proroga dell'*iper* ammortamento introdotto con L. 232/2016. In particolare, l'agevolazione si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data |

| | |
|---|---|
| | del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.<br>Viene, inoltre, previsto che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di *cloudcomputing*, a beni immateriali di cui all'allegato B, L. 232/2016 limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.<br>La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura:<br>- del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;<br>- del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;<br>- del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;<br>- del 40% per gli investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016, come integrato dall'articolo 1, comma 32, L. 205/2017.<br>La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro, inoltre, la maggiorazione non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.<br>Ai fini della fruizione bisogna sempre presentare la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, L. 232/2016.<br>Determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette maggiorazioni. |
| Comma 66 | **Estromissione agevolata beni immobili imprenditore individuale**<br>Viene riproposta l'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali per l'imprenditore individuale, a condizione che tali beni siano posseduti alla data del 31 ottobre 2018. Le estromissioni devono essere poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva, confermata nella misura dell'8%, devono essere effettuati, rispettivamente, entro:<br>- 30 novembre 2019 e<br>- 16 giugno 2020.<br>Per i soggetti che si avvalgono delle suddette disposizioni gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019. |
| Comma 68 | ***Detrazione immobili e Bonus* verde**<br>Vengono prorogate le detrazioni per interventi di recupero edilizio e risparmio energetico al 2019 nonché l'agevolazione consistente nella |

| | |
|---|---|
| | detrazione dall'Irpef lorda di un importo pari al 36% delle spese documentate, nel limite di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:<br>- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;<br>- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. |
| Commi 70-72 | **R&S**<br>I commi intervengono sulla disciplina del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo, prevedendo l'abbassamento della quota agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50 al 25%, nonché del massimo importo annualmente concedibile a ciascuna impresa da 20 a 10 milioni di euro; si introduce un maggior dettaglio nell'individuazione delle spese agevolabili; si prevede infine l'introduzione di adempimenti documentali per la spettanza e l'utilizzabilità del credito d'imposta.<br>Più in dettaglio, con una prima novella, si interviene sulla misura del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, che viene in linea generale abbassata dal 50 al 25% dell'eccedenza agevolabile. Resta ferma la misura del 50% solo con riferimento a specifiche spese, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all'impresa (spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con *start-up* e pmi innovative indipendenti).<br>Con la lettera b), viene abbassato da 20 a 10 milioni di euro l'importo massimo annuo concedibile a ciascuna impresa a titolo di credito d'imposta per ricerca e sviluppo.<br>La lettera c) modifica in più parti il comma 6, articolo 3, D.L. 145/2013, che elenca le spese agevolabili.<br>In particolare, si chiarisce che le spese per il personale ammissibili al credito sono solo quelle relative a personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, che sia direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (spesa agevolabile al 50%); la disciplina vigente invece vi include genericamente le spese per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo. |
| Commi 184 - 199 | **Stralcio cartelle**<br>Viene introdotta la possibilità di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi del D.L. 119/2018, affidati all'agente della riscossione dal 1° |

| | |
|---|---|
| | gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini Irpef e Iva.<br>Detti debiti possono essere definiti mediante pagamento:<br>del capitale;<br>degli interessi;<br>e delle somme spettanti all'agente della riscossione.<br>Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in più rate.<br>Le norme recano una specifica disciplina dei controlli sulle autodichiarazioni rese ai fini dell'attestazione della difficoltà economica, nonché alcune norme di chiusura volte a coordinare la definizione agevolata in commento con le "rottamazioni" precedenti e quelle attualmente applicabili, ai sensi del D.L. 119/2018.<br>I soggetti interessati versano:<br>a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:<br>al 16%, qualora l'Isee del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro.<br>al 20%, qualora l'Isee del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;<br>al 35%, qualora l'Isee sia superiore a 12.500 euro;<br>b) l'aggio maturato a favore dell'agente della riscossione e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.<br>I commi da 189 a 193 disciplinano le procedure per accedere alla definizione agevolata. In sintesi:<br>- il debitore inoltra apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019, in conformità alle modalità individuate dall'agente della riscossione (comma 189);<br>- le somme dovute possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise:<br>• il 35% con scadenza il 30 novembre 2019;<br>• il 20% con scadenza il 31 marzo 2020;<br>• il 15% con scadenza il 31 luglio 2020;<br>• il 15% con scadenza il 31 marzo 2021;<br>• e il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021 (comma 190).<br>In caso di rateazione (comma 191) si applicano interessi al tasso del 2% annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari (articolo 19, D.P.R. 602/1973);<br>- entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione (comma 192), l'ammontare complessivo delle somme dovute (e delle singole rate) nonché, ove sussistente, il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme in esame, con |

| | |
|---|---|
| | conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo le disposizioni in commento;<br>- nel caso della predetta comunicazione negativa (comma 193), l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, ove possa applicarsi la c.d. rottamazione 2018, sono automaticamente inclusi in tale definizione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. |
| Comma 245 | **Deroga all'utilizzo del contante**<br>Viene innalzato a 15.000 euro il limite all'utilizzo del contante da parte dalle persone fisiche non italiane e non residenti nel territorio dello Stato, per l'acquisto di beni e di prestazioni legate al turismo effettuati presso soggetti che effettuano il commercio al minuto o applicano il regime Iva di cui all'articolo 74-*ter*, D.P.R. 633/1972, a condizione che il cedente e/o prestatore:<br>1. all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisiscano fotocopia del passaporto del cessionario/committente e autocertificazione dello stesso di non essere cittadino italiano e non residente in Italia e<br>2. nel primo giorno feriale successivo all'operazione versino il denaro in un c/c intestato a proprio nome, presso un istituto finanziario, allegando copia della ricevuta della comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate in cui è indicato il conto che si intende utilizzare. |
| Comma 255 | **Reddito di cittadinanza e regime transitorio Rel**<br>Viene creato il fondo per il reddito e le pensioni di cittadinanza, mentre per la effettiva regolamentazione dell'istituto si dovrà attendere l'approvazione di appositi provvedimenti normativi.<br>In attesa della partenza del reddito di cittadinanza, annunciata per aprile dal Governo, continuano a essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al D.Lgs. 147/2017, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'articolo 20, comma 1, D.Lgs. 147/2017 e sulla base delle procedure ivi indicate. |
| Comma 762 | ***Bonus* pubblicità**<br>Viene previsto che il credito di imposta per investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali di cui all'articolo 57-*bis*, comma 1, D.L. 50/2017, è concesso ai sensi e nei limiti del *de minimis.* |
| Commi 940 - 948 | **Rivalutazione beni di impresa**<br>I soggetti Oic possono, anche in deroga all'articolo 2426, cod. civ. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, procedere alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni in società controllate e collegate, a esclusione degli immobili merce, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017. |

| | |
|---|---|
| | La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 01-01-2019.<br>La rivalutazione deve avere a oggetto tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella Nota integrativa.<br>Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.<br>Il maggior valore attribuito ai beni si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili.<br>Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020.<br>Le imposte sostitutive devono essere versate in unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; gli importi da versare possono essere compensati. |
| Commi 1053 e 1054 | **Rivalutazione terreni e partecipazioni**<br>Viene riproposta la possibilità di rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni ai fini della determinazione dei redditi diversi.<br>La rideterminazione può essere effettuata a condizione che i terreni e le partecipazioni siano detenuti al 1° gennaio 2019, inoltre, la perizia e il versamento devono avvenire nel termine del 30 giugno 2019.<br>Le aliquote sono così individuate:<br>• partecipazioni qualificate – 11%<br>• partecipazioni non qualificate – 10%<br>• terreni – 10%. |

## ***ESTEROMETRO***

L'esterometro è la trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere.
La parola «esterometro» ha la stessa radice del vecchio spesometro, destinato ad essere abrogato per le operazioni dal 2019 (non resterà in vita neanche «per le fatture ricevute da un soggetto passivo Iva che rientra nel regime forfettario o di vantaggio» come precisato dall'Agenzia nelle Faq pubblicate sul sito istituzionale) grazie all'avvio della fatturazione elettronica. Avvio che renderà inutile l'adempimento, in quanto le Entrate avranno già a disposizione tutti i dati contenuti nelle fatture, prelevandoli dal Sistema di interscambio (Sdi).
La nuova comunicazione è molto simile a quella che sta per essere superata avendo, in linea di massima, lo stesso contenuto di informazioni da fornire all'amministrazione finanziaria.
Come stabilisce il provvedimento delle Entrate 89757 del 30 aprile 2018, al punto **la trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione, intesa come la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'Iva.

Occorrerà quindi trasmettere:
i dati identificativi del cedente/prestatore;
i dati identificativi del cessionario/committente;
la data del documento comprovante l'operazione;
la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
il numero del documento;
la base imponibile;
l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.
I rimedi per evitare l'esterometro sono due:

- per le sole fatture emesse, è possibile trasmettere al Sistema di interscambio l'intera fattura emessa, in un file Xml, compilando solo il campo «CodiceDestinatario» con il codice «XXXXXXX»;

- per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la comunicazione è facoltativa, poiché l'amministrazione finanziaria è già in possesso dei dati tramite la bolletta.

Un esempio pratico che ricorre spesso è il caso di una società che emette una fattura attiva nei confronti di una persona giuridica italiana con merce consegnata all'estero. La fattura, in questo caso specifico, è accompagnatoria della merce.
Nell'ipotesi descritta lo sdoganamento della merce e la fatturazione dell'operazione seguono due strade diverse. Infatti, l'operatore emetterà nei confronti del cliente nazionale una fattura elettronica, trasmettendola allo Sdi. Al contrario, per presentare le merci in dogana, sarà possibile utilizzare una fattura pro forma, ovvero la copia identica della fattura trasmessa allo Sdi. In questo modo, si assolveranno i due diversi adempimenti.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.